

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

N° PAP-00993-2021

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 30/06/2021 al 15/07/2021

L'incarico della pubblicazione
COSIMO RISPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

DEL 20.04.2021

OGGETTO: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE BROADCAST E DI TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTRROMAGNETICI. APPROVAZIONE.**

L'anno Duemilaventuno

Addi venti

Del mese di aprile Alle ore 15.30

a seguito di invito diramato dal Presidente in data 12.04.2021

n. Prt.G. 13123/2021

si è riunito il Consiglio Comunale _____ in seduta

di videoconferenza

di prima convocazione

Presiede la seduta il Sig. Massimiliano Sorrentino

in qualità di Presidente del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, **Cosimo Ferraioli**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 16 e, sebbene invitati, assenti n. 8 come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	Barba Alberto	SI	13	Ferrara Vincenzo	NO
2	Barba Caterina	NO	14	Grimaldi Vincenzo	SI
3	Calabrese Ciro	SI	15	Longobardi Luigi	SI
4	D'Antonio Roberta	SI	16	Manzo Carla	SI
5	D'Antuono Giuseppina	SI	17	Mauri Pasquale	NO
6	D'Antuono Speranza Diana	SI	18	Milo Alberto	NO
7	D'Auria Domenico	SI	19	Montella Christian	SI
8	De Simone Marco	NO	20	Palumbo Catello	NO
9	Del Sorbo Giuseppe (1971)	SI	21	Parlato Anna	SI
10	Del Sorbo Giuseppe (1990)	SI	22	Pepe Maddalena	SI
11	Falcone Mariagiovanna	SI	23	Russo Annamaria	NO
12	Fattoruso Carmela	NO	24	Sorrentino Massimiliano	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri _____

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.: _____

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs 267/00) il Segretario Generale **Pasquale Marrazzo**

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. _____

IL PRESIDENTE

esaurito il precedente punto, introduce l'argomento posto al n.7 dell'O.d.g: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE BROADCAST E DI TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI-APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di delibera ad oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE BROADCAST E DI TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI-APPROVAZIONE.

Uditi gli interventi dei Consiglieri presenti in aula, come riportato dal resoconto stenotipico, allegato e parte integrante del deliberato.

Al termine dell'ampia discussione il Presidente invita il Consiglio a determinarsi nel merito e passa alla fase della votazione;

Il Presidente procede per appello nominale alla votazione :

Presenti	20
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0
Astenuti	0

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera ad oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE BROADCAST E DI TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI-APPROVAZIONE, allegata e parte integrante alla presente deliberazione.

Successivamente, il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare per l'immediata eseguibilità ex art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000

Con successiva votazione, con 20 voti favorevoli, contrari 0, astenuti 0 , resi in forma palese

DELIBERA altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Proposta n. 19 del 09 APR 2021

OGGETTO: Regolamento comunale per la localizzazione di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Approvazione

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Premesso che:

- le nuove tecnologie prevedono l'installazione di un elevato numero di strutture, antenne ed apparati di trasmissione per telecomunicazioni destinate alla diffusione in particolare di servizi di telefonia e videotelefonia mobile;
- le antenne e gli apparati di trasmissione, hanno un notevole impatto sull'ambiente circostante e sul paesaggio e possono creare vincoli alla nuova edificazione, determinando esigenze di tutela della salute pubblica, di compatibilità ambientale e di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- la normativa vigente ha classificato la rete di telefonia mobile come un servizio ai cittadini annoverandola tra le opere di urbanizzazione primaria, tenuto conto della larghissima diffusione che la telefonia mobile ha avuto in questi ultimi anni tra la popolazione
- la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile da collocare nel territorio comunale costituisce un tema di particolare interesse, in ragione della necessità di contemperare le esigenze di maggiore efficienza della rete richieste dalla popolazione con la contemporanea crescente preoccupazione della collettività rispetto ai possibili effetti nocivi per la salute umana dei campi elettromagnetici da esse generati;

Considerato che:

- la vigente normativa offre agli Enti Locali quale unico strumento di governo del territorio la possibilità di individuare siti idonei all'installazione di antenne e apparati per telecomunicazioni, a condizione che sia garantita ai Gestori la radio copertura richiesta;
- ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge n. 36/2001 ai Comuni è consentito dotarsi di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- il Comune di Angri non è dotato di alcun specifico strumento teso alla regolamentazione della localizzazione degli impianti di telefonia cellulare e di trasmissione broadcast sul territorio comunale;
- è interesse di questa Amministrazione disciplinare la localizzazione dei suddetti impianti mediante un apposito regolamento, a tutela della salute pubblica, dei valori ambientali, paesaggistici e culturali, nel rispetto del "preminente interesse generale" costituito dalla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, sancito dal D.lgs. n. 259/2003;

Visto il "Regolamento comunale per la localizzazione di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" elaborato dal Responsabile della U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale;



Visti:

- lo statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 259 del 01.08.2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 14 del 24.11.2001;
- il D.P.C.M. del 08.07.2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 3 GHz;
- la Legge n. 36 del 22.02.2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- la Legge n. 164 del 11.11.2014 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- la Legge n. 120 del 11.09.2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile dell'U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale, omesso il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e pertanto non è soggetto a parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

preso atto che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il Regolamento comunale per la localizzazione di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, allegato al presente atto;
- di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore all'Urbanistica

Pasquale Russo



Oggetto Regolamento comunale per la localizzazione di impianti di trasmissione broadcast e di telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Approvazione

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole, ottenendo quello contabile in quanto non vi sono riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'ente o sulla situazione economico-finanziaria
Angri addì, 08/04/2021

Il Responsabile della UOC PROTEZIONE, SVILUPPO E
GESTIONE TERRITORIALE
(Renato)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere

Angri addì,

Il Responsabile della UOC _____
(_____)



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Commissione consiliare
"Urbanistica e Territorio"

*al presidente del consiglio comunale
al signor sindaco
al segretario comunale
all'assessore all'Urbanistica, SUAP*

Oggetto: Commissione consiliare "Urbanistica e Territorio" in data 20.04.2021. Integrazione alla proposta di deliberazione n. 19/2021.

Si comunica che la Commissione consiliare "Urbanistica e Territorio" nella seduta di **martedì 20 aprile 2021**, ha integrato la proposta di delibera di consiglio n. 19 del 9.4.2021, con oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE BROADCAST E DI TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTRROMAGNETICI. APPROVAZIONE.

proponendo integrazioni agli articoli 3 e 4 del regolamento medesimo, come descritti nel testo coordinato che qui si allega con il parere in calce **favorevole** del responsabile dell'unità di competenza.

Si allegano:

1. Stralcio dal verbale del 20.4.2021
2. Testo della bozza del regolamento integrato con nuovi commi.

il presidente della Commissione consiliare
Urbanistica e Territorio
Speranza Diana D'Antuono
d'ordine il segretario di commissione

VERBALE DEL 20 APRILE 2021

L'anno 2021, il giorno venti aprile, si riunisce la Commissione Consiliare Urbanistica e Territoriale, presieduta dall'arch. Di Concetta, con prot. 13955 del 16/4/2021, pubblicato anche all'Albo Pretorio.

Alli ore previste sulle 10,30 sono presenti:

- arch. SPERANZA DIANA D'ANTUONO, Presidente
- arch. GIUSEPPE DEL SOGO (1990) Componente
- arch. DOMENICO D'AMICO Componente

Il Presidente, nota le regolanti della riunione, dando atto della presenza dell'ing. Florio Arcano, Responsabile dell'U.O.C. Promozione, sviluppo e gestione territoriale, pone all'attenzione della Commissione il 1° punto dell'ord.


- REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE BROADCAST E DI TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMI ELETTROMAGNETICI.

APPROVAZIONE.

contenute nelle proposte di deliberazione N° 19 del 9.4.2021. La Commissione propone al Consiglio comunale di aggiungere all'art. 3 il comma 6 e all'art. 4 il comma 7 circa ulteriori criteri e prescrizioni per l'installazione dei nuovi impianti, commi così come descritti nel testo coordinato dove tali commi sono in grassetto, il quale si allega al presente verbale.

Il responsabile dell'U.O.C. Promozione, sviluppo e gestione territoriale esprime il proprio parere FAVOREVOLE alle integrazioni ed emendamenti contenuti nella bozza allegata al presente verbale che viene confermato dai presenti e dotato del carattere di deliberazione.

La Commissione, inoltre, propone al Sindaco e alle Giunte di valutare le fattibilità tecniche ed economiche di un progetto di monitoraggio costante dell'inquinamento elettromagnetico.



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Comune di Angri
Smistamento: UOC_PROMOZIONE_SVILUPPO_E_GESTIONE_TERRITORIALE
Prt.G.0014498/2021 - U - 20/04/2021 12:38:22

Al Consiglio Comunale

PROVA DI DELIBERAZIONE 19/2021
INTEGRAZIONI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE BROADCAST E
DI TELEFONIA MOBILE
E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI
CAMPI ELETTRROMAGNETICI
(testo coordinato)**

*il responsabile dell'UOC.
Promozione, sviluppo e gestione territorio
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alle integrazioni.*
Ilaria Amato

Deiuli
Angri, 20/4/2021

Spigli

Giuseppe
Luciano Mica



Premessa.

Il presente regolamento disciplina la localizzazione degli impianti di trasmissione broadcast, per la telefonia mobile, le telecomunicazioni e per la radiotelevisione (radiocomunicazione o stazione radio base per la telefonia mobile e radiodiffusione o stazione di radio telecomunicazioni) con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, con lo scopo di assicurare il corretto assetto urbanistico del territorio, riducendo l'impatto degli impianti sull'ambiente e sul paesaggio e di garantire l'attuazione del principio di precauzione, minimizzando l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, con opportune scelte relative alla localizzazione degli impianti.

L'inquinamento elettromagnetico rappresenta oggi una fonte di preoccupazione per la popolazione per i possibili effetti pericolosi, soprattutto nel lungo periodo, sulla salute umana.

Il Decreto Legislativo n. 259 del 10.08.2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) assimila tutte le infrastrutture di reti di comunicazione ad opere di urbanizzazione primaria. L'unico strumento che gli enti comunali possono utilizzare per disciplinare la localizzazione sul proprio territorio di detti impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione e l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio è l'adozione di un apposito regolamento.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori e gli impianti di diffusione radiotelevisiva.


Art. 1 - Finalità

1. La finalità del presente regolamento è quella di assicurare un razionale inserimento degli impianti per le telecomunicazioni cellulari, per la diffusione radio e televisiva e similari, nell'ambito del territorio comunale al fine di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il contesto urbano ed allo scopo di minimizzare e contenere le esposizioni della cittadinanza ai campi elettromagnetici fino a 300 GHz, compatibilmente con la qualità del servizio svolto e fermo restando il riconosciuto valore strategico delle infrastrutture di telecomunicazione per la modernizzazione e lo sviluppo del paese.

Art. 2 – Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" del 22 febbraio 2001 n. 36 e sue modifiche ed integrazioni, costituisce l'insieme delle norme urbanistiche di tutela ambientale e paesaggistica e di precauzione igienico-sanitaria per l'installazione e la modifica di impianti per le telecomunicazioni cellulari, per la diffusione radio e televisiva e similari, nell'ambito del territorio comunale. Esso integra lo strumento urbanistico vigente ed è finalizzato alla salvaguardia ed alla tutela della salute pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia e delle specifiche competenze degli Enti preposti e, nel contempo a garantire la copertura del territorio con il servizio di telefonia cellulare e di broadcast radiotelevisivo.
2. Sono oggetto del presente regolamento tutti gli impianti che siano sorgenti intenzionali di campo elettromagnetico nella banda da 100 kHz a 300 GHz e quindi, in particolare, quelli destinati alla fornitura del servizio pubblico di radio e televisione, di telefonia mobile, di accesso wireless alle

20 Aprile 2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

reti, gli impianti radar e tutti quelli disciplinati dalla legge quadro n. 36/2001, dal D.lgs. n. 259/2003 e dalla L.R. n. 14/2001.


Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le apparecchiature per uso domestico e individuale, per le quali vige la disciplina di cui agli artt. 2, 4 e 12 della Legge n. 36/2001, quelle dei radioamatori, regolate dal D.P.R. n. 1214/1966, quelle destinate o utilizzate dalle Forze di Polizia e Militari nell'ambito delle loro esclusive competenze istituzionali, ovvero dai gestori delle linee ferroviarie o ad essi assimilati.

3. Gli impianti di interesse, nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti alle seguenti specifiche disposizioni:
 - a. Legge n. 36 del 22.02.2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", con la quale si stabiliscono i principi fondamentali volti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dall'esposizione dei campi prodotti da qualsiasi impianto che operi con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, nonché atti alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - b. Legge Regionale Campania n. 14 del 24.11.2001 avente ad oggetto la "tutela della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per telecomunicazioni" e s.m.i.;
 - c. Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3202, pubblicata sul B.U.R.C. n. 40 del 26.08.2002 recante "Linee Guida per l'applicazione della L.R. Campania n. 14/2001";
 - d. Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 26 del 16.06.2003 recante "Linee Guida per l'applicazione della L.R. Campania n. 14/2001 – modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3202/02";
 - e. D.P.C.M. 08.07.003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
 - f. D.Lgs. n. 259 del 10.08.2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.;
 - g. Sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 10.10.2003 con cui è stato dichiarato illegittimo il D.Lgs. n. 198 del 04.09.2002 recante "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001 n. 443" per eccesso di delega rispetto alla legge n. 443/2001;
 - h. Legge n. 5 del 16.01.2004 di conversione del D.L.n. 315 del 14.11.2003 "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzativi per le infrastrutture di comunicazione elettronica";
 - i. Art. 35 "Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia" della legge n. 111 del 15.07.2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" e s.m.i.;
 - j. Art. 6 "Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche" della legge n. 164 del 11.07.2014 di conversione del D.L. n. 133 del 11.09.2014;

20/4/2021
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- k. D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".
4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni contenute nelle disposizioni legislative richiamate al precedente comma.

Art. 3 – Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti

1. Nel rispetto delle prescrizioni di carattere urbanistico e paesaggistico, nonché della normativa di settore sopra richiamata, si individuano quali zone preferenziali all'installazione degli impianti oggetto del presente Regolamento:
 - a. aree o edifici di proprietà comunale, esclusi quelli sensibili e quelli vincolati;
 - b. parcheggi scambiatori e aree a parcheggio;
 - c. impianti sportivi;
 - d. zone già interessate dalla presenza di impianti tecnologici (tralicci, impianti di depurazione, torri piezometriche, ecc.).
2. L'installazione di impianti per la telefonia è comunque consentita all'interno di aree destinate a rotatorie mediante utilizzo di supporti di tipo a palo, rimanendo esclusa l'installazione di tralicci.
3. La realizzazione di impianti in aree di proprietà comunale avviene a titolo oneroso e deve essere preceduta da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, il cui schema ed i relativi canoni saranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale. È favorita la condivisione dei siti tra più gestori.
4. Si ritengono, inoltre, idonee alla localizzazione degli impianti di cui al presente Regolamento le altre aree o edifici restanti, non comprese nelle zone di cui al successivo articolo 4, qualora sia evidenziata l'indisponibilità di aree preferenziali nel contesto costituente area di interesse per i gestori.
5. Nelle aree idonee di cui al presente articolo, dovrà essere preferita l'installazione su appoggi esistenti, con utilizzo del co-siting, per il principio della non duplicazione dei manufatti in presenza di funzioni fra loro compatibili. La realizzazione di pali di nuova installazione è consentita solo dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su infrastrutture già esistenti ritenute idonee. Dovrà essere preferito l'utilizzo di manufatti di dimensioni ed estetica atti alla minimizzazione degli effetti sul paesaggio.
6. *Nella progettazione e realizzazione degli impianti oggetto del presente Regolamento si dovrà necessariamente rispettare accorgimenti ai fini della preservazione del paesaggio urbano e rurale, che permettano di ridurre la percezione visiva degli impianti di telefonia mobile:*
 - a. *gli impianti vanno posizionati prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci;*
 - b. *le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni;*
 - c. *dovranno essere utilizzati, ove possibile, sostegni verticali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio;*
 - d. *nelle aree rurali o naturali o nell'area individuata nell'ambito dei coni visuali la localizzazione degli impianti di cui al presente Regolamento deve essere fatta in modo da ridurre la percezione visiva come disciplinato dal vigente Piano Urbanistico Comunale;*

Angri, 20/4/2021



Sella

qps

- e. se tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato;
- f. dovrà essere valutato l'impatto visivo della localizzazione confrontando lo stato di fatto con lo stato di progetto, tramite opportune simulazioni da almeno due punti di vista significativi;
- g. la posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti;
- h. le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio;
- i. dovranno essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente con quelli originali dell'edificio o dell'infrastruttura e colori che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione;
- j. gli impianti dovranno essere altresì appositamente insonorizzati allo scopo di rispettare i limiti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Aree non idonee alle installazioni

1. Si considerano aree non idonee alla installazione degli impianti oggetto del presente Regolamento i siti indicati come sensibili e le relative fasce di rispetto, nonché tutte le aree su cui sussistono vincoli di inedificabilità assoluta secondo le normative vigenti.
2. Per Siti Sensibili identifichiamo luoghi/edifici/aree che per tipologia di utenza o di attività impongono principi di cautela, sia per la sensibilità sanitaria, sia per quella sociale. Pertanto nell'ambito del territorio del Comune di Angri sono vietate le installazioni di antenne nelle aree dove insistono le seguenti strutture:
 - k. singoli edifici o aree dedicati in tutto o in parte alla salute;
 - l. singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte all'istruzione o alla popolazione infantile;
 - m. residenze per anziani, RSA, case di cura, attrezzature sanitarie di base nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate;
3. Per i siti di cui al comma precedente il presente Regolamento individua una fascia di rispetto di 300 metri.
4. Al fine di salvaguardare e tutelare gli aspetti paesaggistici, ambientali, culturali, storici, naturalistici presenti nel territorio comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica oltre che da norme statali e regionali, sono da considerarsi siti non idonei alle installazioni di impianti oggetto del presente Regolamento le seguenti aree:
 - a. beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - b. centro storico individuato dal PUC (zone A1 e A2);
 - c. aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali, aree soggette a vincolo idrogeologico, altre zone di salvaguardia o comunque assoggettate a tutele di tipo paesaggistico o comunque vincolate da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Sup. 2014/2021
Sella

F. Sella

[Signature]



Handwritten signatures and initials

5. L'installazione nei siti ritenuti non idonei è consentita solo per motivate e dettagliate esigenze di servizio, previa dimostrazione della minimizzazione delle esposizioni e dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative nel contesto costituente ambito necessario per consentire il corretto funzionamento della rete. La documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione all'installazione dovrà includere una relazione contenente le soluzioni progettuali individuate nel rispetto dei seguenti principi:
 - principio della non duplicazione dei manufatti;
 - principio del contenimento delle dimensioni dei manufatti;
 - principio della qualità visiva dei manufatti;
 - principio di copertura differenziata del territorio.
6. Nelle aree ritenute rilevanti ai fini paesaggistici e comunque in tutte le zone rientranti nelle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, eventuali installazioni sono consentite solo qualora venga dimostrata la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo e sia acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica.
In tali aree dovranno essere sempre adottati specifici accorgimenti progettuali affinché l'impatto visivo dell'intervento sia minimo, ed in particolare dovranno essere salvaguardate le visuali d'interesse panoramico.
7. *Il Comune può autorizzare l'installazione di nuovi impianti salvo parere degli organi competenti e nel rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), delle aree di rilevante interesse ambientale e naturale, negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico.*

Art. 5 – Partecipazione al procedimento

1. Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento di rilascio del titolo autorizzativo all'installazione degli impianti di cui al presente Regolamento.
2. I cittadini singoli, i titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti da associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio concreto dall'installazione degli impianti possono presentare osservazioni.

Art. 6 – Vigilanza, controllo e monitoraggio

1. L'amministrazione comunale esercita l'attività di controllo e vigilanza avvalendosi dell'ARPA Campania e dell'ASL competente per territorio. I controlli sono finalizzati a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente in materia e dei parametri radioelettrici degli impianti, così come dichiarati dai gestori al momento del procedimento autorizzativo.
2. Il superamento dei livelli prescritti dal DPCM 08.07.2003, previa verifica da parte dell'ARPAC o altro ente preposto per legge, comporterà l'avvio della procedura di riduzione a conformità secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni di riduzione a conformità degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune. Ritardi nell'attuazione della riduzione di esposizione da parte degli

Angri 20/4/2024
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



[Handwritten signature]

908

operatori comporteranno la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, secondo le disposizioni della L.R. n. 14/2004.

3. Il titolare dell'impianto è obbligato a conservarlo e mantenerlo con cura, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.
4. La responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento è a carico dei proprietari dei singoli impianti. Tutte le spese connesse con l'installazione, la modifica e la riqualificazione degli impianti
5. Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto dovrà essere garantito da apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a cose e persone con massimale di almeno € 15.000.000,00.

Art. 7 – Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della Legge n. 36/2001 e dall'art. 9 della L.R. n. 14/2001, nonché le norme di cui alla Legge n. 3/2003, al D.Lgs. n. 257/2000 ed alla Legge n. 689/1981 e loro successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8 – Entrata in vigore ed emendamenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Esso si intende automaticamente emendata al momento dell'entrata in vigore di norme di livello più alto che risultino più restrittive.

Art. 9 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme statali e regionali in materia oltre che il "Regolamento recante norme per il controllo delle attività che producono inquinamento elettromagnetico".

Botta EMENDATA IL 20/4/201

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PUNTO NUMERO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE BROADCAST E DI TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTRROMAGNETICI - APPROVAZIONE”.

PRESIDENTE – faccio presente che in data odierna è stata convocata la commissione e sono state apportate dalle aggiunte rispetto al regolamento che vi è stato inviato tramite PEC, all'articolo 3 comma 6 e all'articolo 4 comma 6, tale aggiunte sono state già portate attenzione del responsabile UOC promozione, sviluppo e gestione del territorio che ha espresso il proprio parere favorevole.

CONSIGLIERE D'AURIA DOMENICO: grazie Presidente, ti ringrazio per avermi dato la parola. Diciamo che la necessità di portare all'attenzione del Consiglio Comunale questo regolamento in sostanza proviene dalla richiesta da parte di un gestore telefonico di installare un nuovo traliccio nostro territorio, cosa che non avveniva da oltre un decennio e da questa richiesta ci si è resi conto che purtroppo noi non eravamo dotati di un regolamento comunale per la localizzazione di questi impianti. In breve tempo siamo riusciti a portare all'attenzione del Consiglio Comunale questo regolamento grazie al lavoro del Presidente e dei Presidenti della commissione urbanistica e della commissione ambiente e dei suoi componenti che in questi 20 giorni hanno lavorato a questo regolamento.

In sostanza gli enti locali, i comuni, non possono fare altro che regolamentare la localizzazione di questi impianti perché il cosiddetto Decreto Gasparri li paragona a delle opere di urbanizzazione primaria, tanto è vero che seguono un processo amministrativo e autorizzativo brevissimo, si parte dalla richiesta del gestore di installare questo traliccio alla sua autorizzazione possono passare massimo 90 giorni, oltre i quali, anche senza parere degli enti competenti, questi potrebbero procedere per silenzio assenso. Per cui ci siamo dati da fare e non abbiamo fatto altro che regolamentare più o meno la localizzazione di questi impianti cercando di salvaguardare il più possibile le aree che sono soggette a vincolo paesaggistico, ma questo lo fa già la norma, però abbiamo cercato anche noi di dare una sorta di profilo un po' meno invasivo e di impatto al nostro territorio, cercando di fare in modo e di invogliare, di incentivare, gli operatori che si apprestano a richiedere nuove installazioni, quanto meno di mimetizzarle nel contesto urbano per evitare proprio che questi possano, paradossalmente, nascere come i funghi sul nostro territorio perché la norma prevede che fin quando il campo elettromagnetico non supera certi limiti e la soglia prevista dalla norma, questi tralicci possono essere installati quasi ovunque in assenza di un regolamento.

Le modifiche che abbiamo apportato al regolamento che vi è stato già notificato 10 giorni fa, l'abbiamo elaborato in commissione urbanistica, l'ultima questa mattina, e ringrazio la Presidente Diana D'Antuono per la disponibilità e l'impegno che ci ha profuso, se è necessario posso leggere le modifiche per quelli che non hanno avuto tempo e modo di leggerle, ma che non fanno altro che andare a specificare alcuni criteri, alcune prescrizioni per la localizzazione di questi impianti.

All'art. 3 abbiamo aggiunto il comma 6 che prevede “che nella progettazione e realizzazione degli impianti oggetto del presente regolamento si dovrà necessariamente rispettare accorgimenti ai fini della preservazione del paesaggio urbano e rurale, che permettano di ridurre la percezione visiva degli impianti di telefonia mobile. Quindi gli impianti vanno posizionati prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua laddove ce ne fossero di quelli che si usano nelle campagne per l'irrigazione, o di altre infrastrutture, oppure addirittura su pali e tralicci già esistenti. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni, dovranno essere utilizzati, ove possibile, sostegni verticali che permettono di ridurre la percezione visiva delle antenne e del suo appoggio, infatti esistono dei tipi di antenna che sembrano degli alberi ma all'interno di questo albero vi è la stazione radiobase. Nelle aree rurali o naturali è nelle aree individuate nell'ambito dei coni visuali, la localizzazione degli impianti di cui al presente regolamento, deve essere fatta in modo da ridurre la percezione visiva come disciplinata dal vigente piano urbanistico comunale, se tecnicamente possibile sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato, dovrà essere valutato l'impatto visivo della localizzazione confrontando lo stato di fatto con lo stato di progetto, tramite opportune simulazioni da almeno due punti di vista significativi, la posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio, dovranno essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente con quelli originali dell'edificio o delle infrastrutture e colori che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione. Gli impianti dovranno essere altresì appositamente insonorizzati allo scopo di rispettare i limiti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente.

Questo lo abbiamo aggiunto come comma 6 all'articolo 3.

Poi all'articolo 4 abbiamo aggiunto il comma 7 che recita “il comune può autorizzare l'installazione di nuovi impianti, salvo parere degli organi competenti, nel rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e storico – culturali previsti dal DLGS 42 del 22.1.2004. In sostanza è il codice dei beni culturali del paesaggio delle aree di rilevante interesse ambientali e naturali negli ambiti di soggetto a vincolo idrogeologico.

Volevo anche ricordare e precisare che il decreto legislativo prevede che avverso a tale istanze di installazione di tralicci, l'ente locale è tenuto ad emanare un avviso risolto alla città per eventuali opposizioni e che entro 30 giorni, poi, si ricevono le opposizioni.

Devo dare atto al sindaco di essere stato il primo ad aver prodotto una sorta di opposizione a questa installazione adducendo e producendo una serie di motivazioni che non solo vanno nella direzione di salvaguardare la salute e quindi questo eventuale

pericolo da smog elettromagnetico di cui poco si sa perché questa tecnologia è di un paio di decenni fa, ma un'esposizione nel medio e lungo periodo purtroppo non ne sappiamo quali possono essere le conseguenze, motivo per cui è giusto che ci diamo da fare, regolamentiamo, quindi da questa opposizione del sindaco nascerà una conferenza di servizi che a breve sarà convocata al cui tavolo sederà il gestore richiedente, l'ARPAC, l'ASL e i nostri uffici.

Ulteriore opposizione è stata prodotta da un comitato di cittadini i quali purtroppo vivono già una condizione di esposizione a questo smog elettromagnetico per la presenza di due tralicci nella zona di vecchia installazione, ma che io mi sento da già di assicurare perché ho avuto modo di partecipare ai rilievi fatti dall'ARPAC lungo questa strada, insieme al presidente del consiglio, abbiamo partecipato ai rilievi fatti e l'esposizione ad oggi risulta essere nei limiti consentiti dalla norma. Ovviamente le preoccupazioni di questi cittadini nascono dal fatto che non si sa nel lungo periodo quali sono i rischi e che la richiesta non è altro che quella di dislocare e di invitare questo gestore ad allocare questo traliccio in altra area perché lì già ne insistono alcuni. Quindi vi è un'opposizione con una raccolta di firme di circa 200 cittadini.

Questo è quanto su questo regolamento, ma resto a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, ovviamente se i presidenti delle due commissioni, D'Antuono Diana e Montella voglio aggiungere qualche cosa.

CONSIGLIERE MONTELLA – grazie consigliere D'Auria sei stato chiarissimo.

PRESIDENTE – non ci sono richieste di intervento passiamo alla votazione per appello nominale.

SI PROCEDE ALL'APPELLO PER LA VOTAZIONE

1.	FERRAIOLI	COSIMO (Sindaco)	FAVOREVOLE
2.	BARBA	ALBERTO	FAVOREVOLE
3.	BARBA	CATERINA	ASSENTE
4.	CALABRESE	CIRO	FAVOREVOLE
5.	D'ANTONIO	ROBERTA	FAVOREVOLE
6.	D'ANTUONO	GIUSEPPINA	FAVOREVOLE
7.	D'ANTUONO	SPERANZA DIANA	FAVOREVOLE
8.	D'AURIA	DOMENICO	FAVOREVOLE
9.	DE SIMONE	MARCO	FAVOREVOLE
10.	DEL SORBO	GIUSEPPE 71	FAVOREVOLE
11.	DEL SORBO	GIUSEPPE 90	FAVOREVOLE
12.	FALCONE	MARIA GIOVANNA	FAVOREVOLE
13.	FATTORUSO	CARMELA	FAVOREVOLE
14.	FERRARA	VINCENZO	ASSENTE
15.	GRIMALDI	VINCENZO	FAVOREVOLE
16.	LONGOBARDI	LUIGI	FAVOREVOLE
17.	MANZO	CARLA	FAVOREVOLE
18.	MAURI	PASQUALE	ASSENTE
19.	MILO	ALBERTO	ASSENTE
20.	MONTELLA	CHRISTIAN	FAVOREVOLE
21.	PALUMBO	CATELLO	FAVOREVOLE
22.	PARLATO	ANNA	FAVOREVOLE
23.	PEPE	MADDALENA	FAVOREVOLE
24.	RUSSO	ANNAMARIA	ASSENTE
25.	SORRENTINO	MASSIMILIANO	FAVOREVOLE

PRESIDENTE – approvata all'unanimità dei presenti, 20 voti favorevoli.

Votiamo per l'immediata esecutività per appello nominale.

SI PROCEDE ALL'APPELLO PER LA VOTAZIONE

1.	FERRAIOLI	COSIMO (Sindaco)	FAVOREVOLE
2.	BARBA	ALBERTO	FAVOREVOLE
3.	BARBA	CATERINA	ASSENTE
4.	CALABRESE	CIRO	FAVOREVOLE
5.	D'ANTONIO	ROBERTA	FAVOREVOLE
6.	D'ANTUONO	GIUSEPPINA	FAVOREVOLE
7.	D'ANTUONO	SPERANZA DIANA	FAVOREVOLE
8.	D'AURIA	DOMENICO	FAVOREVOLE
9.	DE SIMONE	MARCO	FAVOREVOLE
10.	DEL SORBO	GIUSEPPE 71	FAVOREVOLE
11.	DEL SORBO	GIUSEPPE 90	FAVOREVOLE
12.	FALCONE	MARIA GIOVANNA	FAVOREVOLE
13.	FATTORUSO	CARMELA	FAVOREVOLE
14.	FERRARA	VINCENZO	ASSENTE
15.	GRIMALDI	VINCENZO	FAVOREVOLE
16.	LONGOBARDI	LUIGI	FAVOREVOLE
17.	MANZO	CARLA	FAVOREVOLE
18.	MAURI	PASQUALE	ASSENTE

19. MILO	ALBERTO	ASSENTE
20. MONTELLA	CHRISTIAN	FAVOREVOLE
21. PALUMBO	CATELLO	FAVOREVOLE
22. PARLATO	ANNA	FAVOREVOLE
23. PEPE	MADDALENA	FAVOREVOLE
24. RUSSO	ANNAMARIA	ASSENTE
25. SORRENTINO	MASSIMILIANO	FAVOREVOLE

PRESIDENTE – approvata all'unanimità dei presenti, 20 voti favorevoli.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Massimiliano Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno
30 GIU 2021 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge
18 giugno 2009, n. 69).

Angri, li **30 GIU 2021**

F.TO IL PUBBLICATORE ONLINE

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

30 GIU 2021

Angri, li



IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- ☐ per decorrenza del termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione avvenuta in data(art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE